



RACE A-R

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata L'Aquila

con sede provvisoria presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza - Edificio C1


viale delle Fiamme Gialle snc - 67100 Coppito - L'Aquila

tel. n. 0862 4401 (centralino)

fax n. 0862 440280

0862 26010

Prot. n. 6798



L'Aquila, - 6 NOV. 2013

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Corso Cerulli 74 - 64100 Teramo

e, p. c.,

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Segreteria On. Ministro
via Nomentana 2 - 00161 Roma

Corte dei Conti
Procura
via Buccio di Ranallo 65/a - 67100 L'Aquila

Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture
via di Ripetta 246 - 00186 Roma

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
via IV Novembre 114 - 00187 Roma

Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima 10 - 00186 Roma

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
Via Saragat, 32 - Loc. Campo di Pile - 67100 L'Aquila

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Piazza dello Spirito Santo n. 25 - 65121 Pescara

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Domenico Spezioli, 58, 66100 Chieti

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell'Aquila
via Caduti sul lavoro snc – 67100 L'Aquila

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara
Piazza Giuseppe Garibaldi, 42, 65127 Pescara

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti
Corso Marrucino, 120 66100 - Chieti (CH)

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo
Corso De Michetti 35 – 64100 Teramo

A.N.C.E. Abruzzo
viale De Gasperi 60 – 67100 L'Aquila

APIEDIL Abruzzo
Via Gammarana, 8 - 64100 Teramo

OGGETTO: *L'Aquila – sisma 6 aprile 2009 – Lavori di recupero e consolidamento dell'edificio sede della Direzione regionale INPS dell'Abruzzo.*
CUP: D13C09000030001 - CIG: 527567156E

Con riferimento alla nota n. 1939 del 25.10.2013, è doveroso precisare quanto segue.

I quadri economici dei progetti sono divisi in due sezioni:

1. importo a base d'asta;
2. somme a disposizione dell'Amministrazione.

La prima contiene gli importi che vengono poi trasfusi nei bandi di gara; la seconda contiene importi che, per definizione, sono affidati alla gestione dell'Amministrazione per il perseguimento di obiettivi funzionali all'attuazione degli interventi.

Le somme a disposizione, proprio per questi motivi, non vengono evidenziate negli atti di indizione delle gare, i quali, essendo rivolti al pubblico, devono contenere, come notizia necessaria e sufficiente, gli importi a base d'asta.

Se i concorrenti, attraverso la visione dei progetti a base di gara, prendono cognizione altresì dei quadri economici e quindi delle somme a disposizione, ciò non comporta che abbiano titolo per sindacarne l'entità, né direttamente, né tramite organizzazioni e/o associazioni rappresentative.

Comunque, data la trasparenza che sempre contraddistingue l'operato di questa Amministrazione, non vi è difficoltà alcuna nel rispondere alle censure di Codesto Ordine.

Codesto Ordine, con riferimento al bando di gara in oggetto, lamenta una sovrastima delle somme a disposizione, ed in particolare di alcune voci, se paragonate con l'importo per progettazione a base d'asta, pari a € 147.398,02.

Quest'ultimo importo non è e non deve essere una parcella professionale, ma un rimborso, un ristoro per l'attività progettuale, da corrispondersi all'impresa, la quale potrebbe ben svolgere tale

attività senza affidarsi a progettisti esterni liberi professionisti, ma utilizzando, attraverso la qualificazione SOA per progettazione, il proprio *staff* interno di dipendenti tecnici. A questi ultimi, come è evidente, viene corrisposto il trattamento stipendiale: questa è la prova che l'importo a base d'asta per progettazione non può avere la natura di parcella professionale, ma di compenso per l'attività progettuale, lasciando all'impresa concorrente la scelta di come esercitarla, se ricorrendo al libero mercato dei professionisti o avvalendosi del proprio *staff*.

Tale circostanza non svincola l'attività progettuale, che resta fondamentale presupposto per la realizzazione dell'opera, ma tiene conto del fatto che anche l'importo del progetto concorre alla formazione del prezzo contrattuale e quindi deve essere valutato con consapevolezza e senso di responsabilità, come ogni singolo prezzo, dall'impresa che partecipa alla gara e che formula il ribasso.

L'importo previsto nel bando in questione, pari a € 147.398,02 appare comunque compatibile con la quantificazione che potrebbe essere operata con l'uso delle tariffe professionali.

I riferimenti che Codesto Ente fa agli articoli 262 ss del d.P.R. n. 207/2010 sono da considerarsi poco pertinenti, in quanto propri delle gare di servizi, e non è questo il caso.

Chiarito questo, occorre poi dire che le voci delle somme a disposizione che Codesto Ordine contesta nella loro quantificazione sono in realtà espressamente previste dalla legge e destinate a finalità specifiche:

- il fondo incentivante *ex* art. 92 d. l. vo n. 163/2006 è previsto espressamente dalla legge e remunera le prestazioni non solo del Responsabile del procedimento, ma anche del Direttore dei lavori e dei rispettivi *staff* secondo percentuali espressamente normate; le somme non utilizzate costituiscono economia;
- ugualmente, le somme per funzionamento ufficio o per prove, indagini ecc. rientrano nella casistica di cui all'art. 16 d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, le somme non utilizzate costituiscono economia.

Venendo poi ai contenuti del progetto preliminare a base di gara, Codesto Ordine ne lamenta le "approssimazioni grossolane"; tuttavia, pur affermando che lascia pochi margini per proporre soluzioni migliorative, si sofferma sulla particolare tecnologia prescelta per conseguire i rinforzi strutturali, definendola "sicuramente efficace". Ebbene non si comprende come un progetto a base d'asta, di cui si riconosce la sicura efficacia delle soluzioni tecniche, possa essere poi considerato approssimativo e grossolano.

Per altro, nessuno dei concorrenti ha formulato fino ad oggi, dopo circa tre mesi di pubblicazione, quesiti che rinviino a presunte lacune del progetto preliminare.

Date tutte queste premesse, non vi è luogo per concedere alcuna proroga della scadenza del bando.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.


Il Provveditore
dott. ing. Roberto Linetti

